



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 253 della seduta del 14 GIU. 2018.

**Oggetto:** Approvazione Accordo Quadro fra Regione Calabria e RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, art. 23; L.R. 35/2015, art. 20).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof. Roberto Musmanno  
Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: DIRIGENTE GENERALE (timbro e firma)  
Ing. Luigi Zinno

Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Il dirigente di settore  
Ing. Giuseppe Pavone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
\_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_  
(Dott. Filippo De Celio)

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO:

- **che** il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che nel caso della rete statale è RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e la Regione possono concludere un Accordo Quadro, a norma dell'articolo 23 del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, e a partire dal primo cambio orario utile, compatibilmente con le procedure previste;
- **che** il comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 35 dicembre 2015, prevede che *"l'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:*
  - *a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) [servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale, ad oggi affidati a Trenitalia s.p.a.], per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico)"*
- **che** il comma 2 dell'articolo 20 della Legge regionale 35 dicembre 2015, prevede che *"la Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari."*

### CONSIDERATO:

- **che** con nota prot. n. 299931 del 26.09.2017 il competente Settore ha comunicato all'ART-CAL l'intenzione di proporre alla Giunta regionale l'avocazione della stipula dell'atto ai sensi dell'art. 20, c. 2, della L.R. 35/2017, e di concludere lo stesso nel più breve termine possibile, chiedendo di formulare eventuali osservazioni;
- **che** l'ART-CAL non ha formulato osservazioni;
- **che** l'Assessore e il Dipartimento competente hanno definito d'intesa con RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il contenuto dell'Accordo Quadro.

**RITENUTO** di avocare alla Regione la stipula dell'Accordo Quadro, in attuazione della specifica facoltà prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, in considerazione sia dell'opportunità di mantenere direttamente il rapporto istituzionale fra la Regione e il concessionario dello Stato, sia di coordinare le previsioni dell'Accordo con le previsioni di investimento sulla rete ferroviaria, regolate o da regolarsi con appositi accordi di programma fra la Regione e il gestore della rete.

### VISTO l'allegato Accordo Quadro e in particolare **CONSIDERATO:**

- **che** l'Accordo ha validità di 10 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori 5 anni, per una durata complessiva di 15 anni, coerentemente alla durata prevista dell'affidamento dei servizi ferroviari sulla rete ferroviaria nazionale, in conformità all'avviso di preinformazione pubblicato sulla GUUE in data 24/12/2016, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;
- **che** la quantità dei servizi prevista nell'Accordo Quadro, nello **"scenario base"**, è pari a circa 6,3 milioni di km-treno/anno, con un'offerta assimilabile a quella attuale,